

# LEGGE DI BILANCIO 2023 - LE PRINCIPALI NOVITÀ

## 1 - IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
<b>Superbonus</b>	<p>Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, ma in una misura progressivamente ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;</li> <li>• 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;</li> <li>• 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;</li> <li>• 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.</li> </ul>
<b>Modifiche al regime forfetario</b>	<p>In relazione al regime forfetario viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;</li> <li>• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.</li> </ul> <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p>
<b>Introduzione della "flat tax" incrementale</b>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p> <p>L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.</p>
<b>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</b>	<p>Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese.</p> <p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);</li> <li>• 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).</li> </ul> <p>L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>
<b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b>	<p>L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.</p>
<b>Detrazione Irpef dell'Iva pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica</b>	<p>Viene reintrodotta la detrazione Irpef sull'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione Irpef del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva;</li> <li>• in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</li> <li>• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.</li> </ul> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripar-</p>

Argomento	Descrizione
	tita in 10 quote annuali.
<b>Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa</b>	Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
<b>Dilazione degli avvisi bonari</b>	Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
<b>Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga</b>	L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di accertamenti da parte delle Guardia di Finanza, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
<b>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</b>	I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;</li> <li>• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.</li> </ul>
<b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</b>	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</li> <li>• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</li> </ul> Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li> <li>• a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;</li> <li>• già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li> </ul>
<b>Bonus psicologo</b>	Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" prevedendo che lo stesso sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona;</li> <li>• nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</li> </ul>

## 2 - IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Argomento	Descrizione
<b>Definizione degli avvisi bonari</b>	Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

Argomento	Descrizione
<p><b>Definizione degli accertamenti</b></p>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.</p> <p>Possono beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;</li> <li>• avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti <i>ex art. 5-ter</i> del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;</li> <li>• avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;</li> <li>• avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.</li> </ul>
<p><b>Rottamazione dei ruoli</b></p>	<p>La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.</p> <p>Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</li> <li>• le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.</li> </ul> <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.</p>
<p><b>Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro</b></p>	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;</li> <li>• l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.</li> </ul>

### 3 - MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Argomento	Descrizione
<p><b>Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante</b></p>	<p>A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).</p>
<p><b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b></p>	<p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p> <p>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i>, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>